

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**AGENZIA LAVORO**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 345 del 07/03/2024 BOLOGNA

**Proposta:** DLV/2024/371 del 07/03/2024

**Struttura proponente:** SERVIZIO TERRITORIALE EST  
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

**Oggetto:** PROVVEDIMENTO DI APPLICAZIONE DEL REGIME DI CONDIZIONALITÀ PER  
BENEFICIARI DI NASPI O DIS-COLL - AREA TERRITORIALE EST - CENTRO  
PER L'IMPIEGO DI CESENA - PERIODO: 16 - 29 FEBBRAIO 2024

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO TERRITORIALE EST

**Firmatario:** ANNAMARIA DITERLIZZI in qualità di Responsabile di servizio

**Responsabile del  
procedimento:** Claudia Benini

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

Visti:

- la l.r. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii. recante “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro*” ed in particolare:
  - l’art. 32 bis “*Agenzia regionale per il lavoro*”, inserito dall’art. 54 della l.r. n. 13/2015 e ss.mm., ed in particolare il co. 2, lett. g), in base al quale l’Agenzia Regionale per il Lavoro provvede a governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
- il d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” ed in particolare:
  - l’art. 2 “*Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro*” con cui si prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che determini i tempi entro i quali debbono essere convocate le diverse categorie di utenti;
  - l’art. 21 “*Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito*” che descrive i meccanismi di condizionalità, gli obblighi e le sanzioni per i percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
- il d.m. 11 gennaio 2018, n. 4 attuativo dell’art. 2, d.lgs. n. 150/2015, recante le “*Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive*” ed in particolare:
  - l’art. 4 “*Tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti*”;
- il d.m. 10 aprile 2018, n. 42 recante la definizione dell’offerta di lavoro congrua, ai sensi degli artt. 3 e 25 del d.lgs. n.150/2015;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ANPAL del 26 luglio 2017 n. 18, come modificata dalla successiva deliberazione del 10 luglio 2018 n. 27, che regola la composizione e il funzionamento del “*comitato per ricorsi in tema di condizionalità*” previsto all’art. 21, co. 12, del d.lgs. n. 150/2015;
- la delibera del Comitato per i ricorsi di condizionalità del 2 dicembre 2019, n. 54 che approva i “*criteri adottati nelle valutazioni dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12, del D.lgs. 150/2015*”;
- la nota del Direttore Generale dell’ANPAL dell’11 giugno 2018 n. 7122 con cui si forniscono indicazioni operative circa le modalità di comunicazione dei provvedimenti sanzionatori adottati dai CPI ai sensi dell’art. 21, co. 10, del d.lgs. n. 150/2015;
- la circolare ANPAL 5 agosto 2022, n. 1 avete ad oggetto “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal programma*”;
- la nota operativa ANPAL 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “*Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti*”;
- la circolare dell’INPS 15 dicembre 2016, n. 224 avente per oggetto “*Misure di condizionalità e regime sanzionatorio per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI di cui all’art. 21 del Decreto legislativo n. 150 del 2015 come integrato dal d.lgs. n.185 del 2016*”;
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 marzo 2016, n. 3374 avente ad oggetto “*richiesta di chiarimenti e indicazioni sulla normativa in materia di stato di disoccupazione – d.lgs. 150/2015*” e in particolare il punto Q.7. “*giustificato motivo*”;
- il d.l. 5 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla l. 3 luglio 2023, n. 85, “*Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro*” ed in particolare l’art.12, co. 5, in merito alle modalità di convocazione per la stipula del Patto di Servizio Personalizzato, di cui all’art. 20 d.lgs. n. 150/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2023, n. 1315 avente ad oggetto: “*Approvazione delle indicazioni operative per i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e per i soggetti accreditati alla formazione per l’attuazione dei programmi di politica attiva*”;
- il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla l. 10 agosto 2023, n. 112 “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025*” ed in particolare:

- l'art. 3 co. 1, in merito all'attribuzione delle funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero del Lavoro, con la conseguente soppressione di ANPAL;
- l'art. 3, co. 4 riportante “ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto”;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2023, n. 230 avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”, pubblicato in GU n.38 del 15-2-2024 ed entrata in vigore dal 1° marzo 2024;

Dato atto che per l'attuazione delle azioni a favore dei percettori di NASPI e DIS-COLL e per la gestione della condizionalità:

- i Centri per l'Impiego verificano la condizione di percettore di NASPI o DIS-COLL tramite cooperazione applicativa per le informazioni sulla presentazione della domanda e l'interrogazione della Banca Dati Percettori dell'INPS per l'effettiva percezione;
- i Centri per l'Impiego verificano lo stato occupazionale tramite le comunicazioni obbligatorie disponibili sul Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER);
- i Centri per l'Impiego e i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro convocano il percettore di NASPI o DIS-COLL con le modalità previste dal Comitato per i ricorsi di condizionalità;
- i Centri per l'Impiego verificano le assenze ingiustificate del percettore di NASPI o DIS-COLL agli appuntamenti e alle attività previste tramite:
  - verifica della presenza fisica della persona all'appuntamento se si svolge presso il Centro per l'Impiego;
  - verifica in video-chiamata e sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato con credenziali SPID sul portale Lavoro Per Te se l'appuntamento si svolge a distanza con il Centro per l'Impiego;
  - ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati per gli appuntamenti e le attività di politica attiva del lavoro che si svolgono presso gli stessi soggetti privati accreditati;
- i Centri per l'Impiego e i soggetti privati accreditati acquisiscono e valutano la documentazione presentata dai percettori di NASPI o DIS-COLL, nei tempi di cui alla nota MLPS del 4.3.2016 prot. 39/0003374, a dimostrazione dei giustificati motivi in caso di assenza agli appuntamenti e alle attività previste;
- i Centri per l'Impiego registrano sul SILER, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati, le informazioni inerenti agli eventi di condizionalità tra cui:
  - Centro per l'Impiego che trasmette l'informazione;
  - tipologia di evento di condizionalità (tra quelli previsti dalla tabella predisposta da ANPAL);
  - codice fiscale del percettore di NASPI o DIS-COLL;
  - codice fiscale dell'operatore che trasmette l'informazione;
  - codice identificativo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL);
  - data della domanda di sostegno al reddito;
  - data dell'evento di condizionalità;
  - eventuali note.

Dato atto che secondo quanto disposto all'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015:

- co. 7 lettere a) e b): la mancata presentazione o partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di un quarto di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito, al verificarsi del secondo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del terzo evento, la sanzione della decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;

- co. 7 lettera c): la mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle attività ivi richiamate, comporta, al verificarsi del primo evento, la sanzione della decurtazione di una mensilità della prestazione di sostegno al reddito ed, al verificarsi del secondo evento, la decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione;
- co. 7 lettera d): la mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'art. 25, comporta la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
- co. 9: nei casi di decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione non è possibile una nuova registrazione prima che siano trascorsi due mesi;
- co. 10: *“il Centro per l’Impiego adotta le relative sanzioni, inviando pronta comunicazione, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 13, all’ANPAL ed all’INPS, che emette i provvedimenti conseguenti e provvede a recuperare le somme indebite eventualmente erogate”*.

Ritenuto:

- che l’attuazione del co. 10 dell’art. 21 del d.lgs. n. 150/2015 debba avvenire tramite provvedimento del dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro competente per area territoriale;
- che dalla lettura dell’art. 21, co. 7, si evinca che solo quando il beneficiario è percettore di Naspi/DIS-COLL è soggetto ai meccanismi della condizionalità, con la conseguenza che, qualora il beneficiario sia in una condizione di “sospensione” da Naspi/DIS-COLL non è soggetto a condizionalità;
- che nella banca dati percettori dell’INPS, il cui accesso è consentito ai Centri per l’Impiego, la condizione di “percettore” o di soggetto in “sospensione” da Naspi/DIS-COLL non è sempre aggiornata con la conseguenza dell’impossibilità per i Centri per l’Impiego di individuare l’effettivo numero di eventi sanzionatori, salvo un riscontro da parte di INPS sulla concreta applicazione della sanzione a seguito della comunicazione degli eventi registrati e oggetto di provvedimenti;
- che al fine della corretta individuazione della progressione numerica degli eventi oggetto di sanzione è necessario avere riscontro da parte di INPS sulla motivazione in caso di non applicazione della sanzione segnalata;
- che, al verificarsi degli eventi per i quali è prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, solo una volta accertata l’applicazione della sanzione da parte di INPS, è possibile disporre la decadenza dallo stato di disoccupazione con la conseguente gestione della banca dati SILER (Sistema informativo lavoro dell’Emilia Romagna), l’aggiornamento SAP (Scheda Anagrafica Professionale ai sensi dell’art.13, co.3, d.lgs n.150/2015) e la comunicazione all’utente dell’impossibilità di una nuova registrazione, presso qualsiasi centro per l’impiego, su tutto il territorio nazionale, per due mesi dalla decadenza dallo stato di disoccupazione;
- che nelle more dell’entrata in funzione di una procedura informatizzata, il provvedimento sarà trasmesso secondo le modalità indicate al link [Ricorsi di condizionalità | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) e dunque mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a “sanzioni.condizionalita@pec.anpal.gov.it ” e il medesimo provvedimento sarà inviato anche alla sede INPS competente, per gli atti di propria competenza;
- che, come previsto dall’art. 21, co. 13, d.lgs. n. 150/2015, le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto del presente provvedimento debbano essere versate da INPS per il 50 per cento a favore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna tramite bonifico bancario, su Conto di Tesoreria intestato all’Agenzia Regionale per il Lavoro: UNICREDIT SPA – Filiale BOLOGNA RIZZOLI - Via Rizzoli n. 34 - 40121 Bologna (BO) - IBAN:

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N°CONTO
IT	26	Y	02008	02435	000104407366

Valutato:

- che dal 16/02/2024 al 29/02/2024 sono stati registrati dal Centro per l’Impiego di Cesena, afferente all’Ambito Territoriale EST, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori e/o di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati ed alla luce dei dati e delle informazioni disponibili, i seguenti eventi di condizionalità relativi a percettori di NASPI o DIS-COLL:

N° eventi di tipo X07, corrispondenti alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/2015, art. 21, comma 7, lettera a) e b)	N° eventi di tipo X04, corrispondenti alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/2015, art. 21, comma 7, lettera c)	N° eventi di tipo X11, corrispondenti alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/2015, art. 21, comma 7, lettera d)
N. 24 - di cui n. 2 terzo evento	/	/

- che l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, riporta i dati essenziali relativi agli eventi di condizionalità per i percettori di NASPI o DIS-COLL eccetto i dati identificativi delle persone fisiche contenuti nella relativa scheda privacy, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- che è necessario procedere a comunicare, tramite pubblicazione al seguente link: <https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/fc/applicazione-condizionalita-beneficiari-naspi-discoll>, ai percettori interessati il presente provvedimento avente ad oggetto gli eventi di condizionalità che li abbiano riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;
- che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al “Comitato per i ricorsi di condizionalità”, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento da parte del percettore di strumenti di sostegno al reddito, secondo le modalità indicate al link [Ricorsi di condizionalità | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) oppure all'autorità giudiziaria competente nei termini previsti da legge;

Visti:

- il Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 “*General Data Protection Regulation*”;
- il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e ss.mm.ii.;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.

Richiamate infine:

- le deliberazioni della Giunta Regionale:
  - n. 1620 del 29 ottobre 2015 “*Approvazione Statuto dell’Agenzia Regionale per il Lavoro in attuazione della L.R. n. 13/2015*”;
  - n. 364 del 11 marzo 2019 “*Approvazione modifica del regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1927/2016 e di quanto disposto con delibera di Giunta Regionale n. 2181/2017*”;
  - n. 1004 del 20/6/2022 recante “*Definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/2018*”;
  - n. 191 del 5.2.2024 “*Assunzione di un Dirigente ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro*” e la relativa presa d’atto con determinazione n. 246 del 15/02/2024 recante “*Conferimento incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale per il lavoro, ai sensi dell’art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., di cui la deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 5/2/2024 – presa d’atto*”;
- le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
  - n. 79 del 26 ottobre 2016 con la quale ha adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia stessa, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1927 del 21 novembre 2016, come successivamente modificato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2181 del 28 dicembre 2017 ed in particolare l’art. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - n. 284 del 10 aprile 2017 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro ha definito le “*Modalità di svolgimento delle funzioni dirigenziali dell’Agenzia per il lavoro dell’Emilia-Romagna*”;

- n. 664 del 21 giugno 2018 “Assegnazione del personale ai servizi territoriali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro”;
- n. 1277 del 7 dicembre 2018 “Dirigenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna trasferiti all’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 1 c. 793 della L. n. 205/2017. Proroga incarichi dirigenziali anno 2019.” e n. 1553 del 10 dicembre 2019 “Conferimento incarichi dirigenziali presso l’agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1° gennaio 2020”;
- n. 1257 del 7 agosto 2020 “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione ambiti territoriali”;
- n. 1373 del 11 settembre 2020 assunzione di n. 4 dirigenti “Servizio Territoriale del Lavoro” e “Servizio Integrativo del Lavoro” presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro;
- n. 235 del 4 marzo 2021 “Macrostruttura dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna. Modificazione a seguito riorganizzazione del Servizio Affari Generali, Bilancio e Risorse Umane”;
- n. 1368 del 24 novembre 2021 “Istituzione, descrizione e graduazione di nuove posizioni organizzative. Riapprovazione con modifiche dei criteri generali per la gestione dell’istituto delle posizioni organizzative e dei criteri per la loro graduazione”;
- n. 1486 del 20 dicembre 2021 “Conferimento incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa 2022-2024 presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro”;
- n. 1256 del 14 ottobre 2022 “Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n.1141/2018”;
- n. 2219 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei Servizi Territoriali, Politiche del Lavoro, Affari Generali e Risorse umane, Bilancio e Patrimonio, Innovazione e Trasformazione digitale presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 1/1/2024”;
- n. 144 del 31 gennaio 2024 con cui è approvato il P.I.A.O. 2024-2026 “Piano integrato di attività e organizzazione dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna 2024-2026 – Approvazione”;
- le determinazioni del Dirigente dell’Agenzia Regionale per il Lavoro del Servizio Territoriale Est:
  - n. 14 del 11 gennaio 2024 “Deleghe di competenze dirigenziali ai titolari di incarichi di elevata qualificazione del Servizio territoriale area est – ambiti di Forlì-Cesena e di Rimini”;
  - n. 52 del 17 gennaio 2024 “Individuazione dei responsabili di procedimento ai sensi dell’art. 5 e ss.mm.ii. della L. n. 241/90 – ambito territoriale area Est ambiti di Forlì-Cesena e di Rimini”;

Dato atto che la Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, è Claudia Benini del Centro per l’Impiego di Cesena, così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 52 del 17/1/2024;

Attestato che sia la sottoscritta Dirigente del Servizio Territoriale Area Est dell’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, dott.ssa Annamaria Diterlizzi, sia la Responsabile del Procedimento non si trovano in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ex art. 6 bis della L. n. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di dare atto che dal 16/02/2024 al 29/02/2024 sono stati registrati, a seguito di imputazione degli esiti degli appuntamenti da parte dei propri operatori e/o a seguito di ricezione di comunicazioni formali via PEC da parte dei soggetti privati accreditati ed alla luce dei dati e delle informazioni disponibili, dal Centro per l’Impiego di Cesena, afferente all’Ambito Territoriale EST, i seguenti eventi di condizionalità relativi a percettori di NASPI o DIS-COLL:

N° eventi di tipo X07, corrispondenti alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/2015, art. 21, comma 7, lettera a) e b)	N° eventi di tipo X04, corrispondenti alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/2015, art. 21, comma 7, lettera c)	N° eventi di tipo X11, corrispondenti alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/2015, art. 21, comma 7, lettera d)
N. 24 - di cui n. 2 terzo evento	/	/

2. di dare atto che i dati essenziali relativi agli eventi di condizionalità per i percettori di NASPI o DIS-COLL, individuati dal relativo codice identificativo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL), sono riportati nell'allegato 1 e compiutamente identificati nella relativa scheda privacy, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
3. di richiedere ad INPS un riscontro sull'effettiva applicazione della sanzione a seguito della comunicazione del presente provvedimento, con indicazione della motivazione in caso di non applicazione della sanzione segnalata;
4. di stabilire che, rispetto ai percettori per cui è prevista la sanzione della decadenza dalla prestazione di sostegno al reddito e dallo stato di disoccupazione, è necessario disporre la decadenza dallo stato di disoccupazione solo una volta accertata l'applicazione della sanzione della decadenza della Naspi o DIS-COLL da parte di INPS;
5. di trasmettere tramite PEC, entro 5 giorni dall'adozione, il presente provvedimento alle sedi INPS competenti e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
6. di procedere a comunicare, tramite pubblicazione al seguente link <https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/atti-amministrativi/fc/applicazione-condizionalita-beneficiari-naspi-discoll>, ai percettori interessati il presente provvedimento avente ad oggetto gli eventi di condizionalità che li abbiano riguardati e le modalità di ricorso avverso il provvedimento stesso;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al "Comitato per i ricorsi di condizionalità", entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento da parte del percettore di strumenti di sostegno al reddito, secondo le modalità indicate al link [Ricorsi di condizionalità | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#) oppure all'autorità giudiziaria competente nei termini previsti da legge;
8. di dare atto che, come previsto dall'art. 21, co. 13, d.lgs. n. 150/2015, le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto del presente provvedimento debbano essere versate da INPS per il 50 per cento a favore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna tramite bonifico bancario, sul Conto di Tesoreria intestato all'Agenzia Regionale per il Lavoro: UNICREDIT SPA – Filiale BOLOGNA RIZZOLI - Via Rizzoli n. 34 - 40121 Bologna (BO) - IBAN:

PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N° CONTO
IT	26	Y	02008	02435	000104407366

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è Claudia Benini del Centro per l'Impiego di Cesena, così come stabilito così come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 52 del 17/1/2024;
10. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa.

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Annamaria Diterlizzi

*Firmato digitalmente*

Documento prodotto e conservato in originale informatico. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e l'art. 3 bis, co. 4 bis del "Codice dell'Amministrazione digitale".

**Allegato 1 - percettori di NASPI o DIS-COLL con eventi di condizionalità di cui al D. Lgs. 150/15 con dati personali identificativi****Centro Impiego di CESENA**

Num. progr.	Protocollo della domanda di sostegno al reddito (NASPI o DIS-COLL)	Data della domanda di sostegno al reddito	Data evento di tipo X07, corrispondenti alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/15, art. 21, comma 7, lettera a) e b) <sup>(1)</sup>	Data evento di tipo X04, corrispondenti alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/2015, art. 21, comma 7, lettera c) <sup>(1)</sup>	Data evento di tipo X11, corrispondenti alle indicazioni di cui al d.lgs. 150/15, art. 21, comma 7, lettera d) <sup>(1)</sup>	Numero evento condizionalità <sup>(2)</sup>	N. protocollo convocazione del Cpi con R/R o SMS o E-MAIL / N. protocollo Patto di servizio / Patto per il lavoro con CPI	N. protocollo comunicazione da Ente accreditato a mezzo pec
1	INPS.3290.04/11/2023.0103961	04/11/2023	16/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS ed E-Mail del 06/02/2024	/
2	INPS.3290.28/11/2023.0112111	28/11/2023	16/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS ed E-Mail del 02/02/2024	/
3	INPS.3290.05/10/2023.0095928	05/10/2023	19/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS ed E-Mail del 22/01/2024	/
4	INPS.3290.17/11/2023.0109179	17/11/2023	20/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS ed E-Mail del 05/02/2024	/
5	INPS.3290.17/11/2023.0109191	17/11/2023	23/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS del 06/02/2024	/
6	INPS.3290.16/11/2023.0108739	16/11/2023	23/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS del 06/02/2024	/

7	INPS.3290.24/11/2023.0111108	24/11/2023	23/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS del 06/02/2024	/
8	INPS.3290.11/10/2023.0097686	11/10/2023	23/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS ed E-Mail del 08/02/2024	/
9	INPS.3290.28/11/2023.0112026	28/11/2023	23/02/2023	/	/	Prima mancata presentazione	SMS ed E-Mail del 08/02/2024	/
10	INPS.3290.14/11/2023.0106616	14/11/2023	27/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS del 09/02/2024	/
11	INPS.3290.07/12/2023.0115030	07/12/2023	29/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS del 15/02/2024	/
12	INPS.3290.02/12/2023.0113528	02/12/2023	29/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 13/02/2024	/
13	INPS.3200.04/09/2023.0203774	04/09/2023	29/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 01/02/2024	/
14	INPS.3290.02/12/2023.0113515	02/12/2023	29/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 13/02/2024	/
15	INPS.3290.15/09/2023.0088412	15/09/2023	31/01/2024	/	/	Seconda mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 24/01/2024	/
16	INPS.3290.05/10/2023.0095911	05/10/2023	22/02/2024	/	/	Seconda mancata presentazione	SMS del 07/02/2024	/
17	INPS.3290.03/10/2023.0094833	03/10/2023	20/02/2024	/	/	Seconda mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 07/02/2024	/
18	INPS.3290.26/10/2023.0102047	26/10/2023	21/02/2024	/	/	Seconda mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 07/02/2024	/
19	INPS.3290.13/11/2023.0106326	13/11/2023	22/02/2024	/	/	Seconda mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 07/02/2024	/

20	INPS.3290.30/10/2023.0102618	30/10/2023	22/02/2024	/	/	Seconda mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 07/02/2024	/
21	INPS.3290.12/09/2023.0087025	12/09/2023	23/02/2024	/	/	Terza mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 07/02/2024	/
22	INPS.3290.18/09/2023.0089194	18/09/2023	23/02/2024	/	/	Terza mancata presentazione	SMS ed E-MAIL del 07/02/2024	/
23	INPS.3290.17/10/2023.0099442	17/10/2023	27/02/2024	/	/	Prima mancata presentazione	/	Prot__29-02-2024_0087129_E
24	INPS.3290.23/03/2023.0029024	23/03/2023	05/12/2023	/	/	Prima mancata presentazione	/	Prot__01-03-2024_0088929_E

### (1) Art. 21

Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito

(...)

7. Con riferimento all'Assicurazione Sociale per l'Impiego, alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl), alla Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) e all'indennità di mobilità, si applicano le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d) e dei commi 2 e 6 del presente articolo:

- 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
- 2) la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
- 3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;

b) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), le medesime conseguenze di cui alla lettera a) del presente comma 7;

c) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26:

- 1) la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
- 2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata partecipazione;

d) in caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25, la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

**(2) Il numero degli eventi** è calcolato sulla base delle informazioni contenute nel Sistema Informativo per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER) e dei riscontri da parte della competente sede INPS sulla effettiva applicazione delle sanzioni

Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003